



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
*Ufficio Pianificazione Territoriale*

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento: ***Cava Noce del Cardoso, nel Comune di Stazzema (LU). Società Cardoso Cave s.r.l. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione acquisito al protocollo in data 24.09.2025 prot. 4165 ed integrato in data 07.01.2026 protocollo 36***

VERBALE

In data odierna, 21 aprile 2026, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della prima conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premessato che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- *Comune di Stazzema*
- *Provincia di Lucca*
- *Unione dei Comuni della Versilia*
- *Regione Toscana*
- *Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*
- *Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale*
- *ARPAT Dipartimento di Lucca*
- *AUSL Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b><i>Amministrazioni</i></b>	<b><i>parere e/o autorizzazione</i></b>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Vincolo idrogeologico</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco</i>

## Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Stazzema</i> <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Arianna Corfini</i>
<i>Regione Toscana</i> <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi allegati</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i> <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i> <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Maria Lara Bianchi</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Massa Carrara</i> <i>Vedi contributo illustrato in conferenza e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale</i>	<i>Inviata nota</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i> <i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

## la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. agr. Alberto Dazzi, dott. geol. Miliana Pieroni, dott. geol. Salvatore Buttiglieri, dott. geol. Katia Tambellini, dott. Nicola Landucci, in qualità di professionisti incaricati e la Sig.ra Diva Moriconi legale rappresentante della ditta.

Partecipano inoltre la dott.ssa Simona Ozioso e la dott.ssa Giovanna Ciari, il geom. Antonio Bozzolini del Parco Regionale delle Alpi Apuane, il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, il dott. Giovanni Menga di ARPAT, il dott. geol. Giacomo Bruno della AUSL Toscana Nord Ovest.

La rappresentante del Parco, nella persona di Isabella Ronchieri, comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. ARPAT Dipartimento di Lucca prot. n. 1650 del 17.04.2026;
2. Regione Toscana Settore cave e miniere prot. n. 1685 del 20.01.2026;
3. Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 1699 del 21.04.2026 (pervenuto alle 10.58);

Informa inoltre che sono pervenute le osservazioni dell'Associazione Apuane Libere (consultabili sul portale Trasparenza del Parco), alle quali la Ditta dovrà rispondere formalmente per iscritto.

Su invito della Presidente, la Ditta presenta il progetto tramite la Dott.ssa Miliana Pieroni, che ne illustra sinteticamente i contenuti.

Al termine dell'esposizione, la Dott.ssa Ronchieri anticipa che la Commissione tecnica del Parco, ha subordinato il rilascio della PCA (Pronuncia di Compatibilità Ambientale) ad alcune integrazioni documentali.

Dopo una fase di chiarimenti, alle ore 10:45, la legale rappresentante e i progettisti della Ditta vengono invitati a lasciare la riunione telematica per consentire la discussione interna tra gli Enti.

**Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani**, dà atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi regionale interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimere un parere favorevole o condizionato, in particolare per quanto indicato dal settore "Autorizzazioni Uniche Ambientali". Nello specifico, il settore AUA ha dichiarato di non disporre degli elementi di valutazione necessari ad esprimere in maniera

positiva la propria posizione a causa del contenuto del contributo tecnico inviato al Settore da ARPAT, nel quale si manifestava la necessità di richiedere alla Ditta ulteriori precisazioni sulla documentazione integrativa presentata.

**Il Rappresentante dell'Unione dei comuni, dott. ing. Francesco Vettori**, specifica che per il vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 74 del DPGR 48/R/2003, andranno prodotte verifiche di stabilità del pendio nelle ipotesi più sfavorevoli, considerando la situazione attuale e le varie fasi di sviluppo del progetto di coltivazione (comma 4), in accordo con i contenuti specifici di cui alle NTC2018. In considerazione del comma 1, art. 14 delle Norme tecniche del Pube del Bacino Ficaio, comune di Stazzema Scheda 21, la nuova attività estrattiva dovrà essere supportata da indagini dirette e indirette tese alla caratterizzazione degli spessori della copertura ed alla relativa caratterizzazione parametrica.

In merito all'autorizzazione paesaggistica, si riporta il parere espresso dalla commissione nella seduta del 18 marzo 202. Al fine di contenere la percezione del fronte di cava rispetto al paesaggio forestale, andrà valutata la possibilità di modificare la parete verticale di escavazione, operando con azioni di arretramento nella parte alta e rispettando l'andamento delle curve di livello. Vanno prodotte fotosimulazioni più rappresentative e, nel progetto di ripristino, va valorizzata la presenza di percorsi vicinali di accesso alle aree boscate.

**Il rappresentante di ARPAT Dipartimento di Lucca, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich** con il supporto del dott. Giovanni Menga illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio trasmesso con prot. ARPAT 2026/0031730 del 17/04/2026.

ARPAT chiede informazioni sulle misure preventive previste nella fase di accesso al sito che comporta l'attraversamento di un piccolo ruscello. Se non valutate, propone che venga preso in esame il rischio di contaminazione delle acque dovuto al passaggio dei mezzi e individuate relative misure di prevenzione anche congiuntamente con il proprietario dell'area dove ha sede la viabilità.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

**Il rappresentante del Comune di Stazzema, dott. ing. Arianna Corfini** esprime parere favorevole con la prescrizione che vengano messe in opera protezioni o recinzioni sulla sommità del dislivello situato a quota 504 m slm che si verrà a creare al termine delle attività o che, se già in essere una recinzione, venga controllata la completezza e la sicurezza della stessa.

**Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. Maria Laura Bianchi**, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA per il nuovo piano di coltivazione e la documentazione integrativa redatta dalla ditta a seguito di richiesta in fase di verifica documentale precisa quanto segue:

- per quanto inerente alla nuova viabilità interna, oltre a quanto già presentato, dovrà essere effettuata una verifica di adeguamento dell'intero tracciato e delle rampe già esistenti alle "Linee di indirizzo per la sicurezza delle strade di cave" ai sensi del Decreto della Regione Toscana n.27062 del 24/12/2025;
- per quanto inerente alla strada comprensoriale del bacino di Ficaio, attraverso cui avviene l'accesso alla cava, ai sensi del già citato Decreto, dovrà essere effettuata una analisi dei rischi connessi con la percorribilità in sicurezza, da cui dovrà emergere un programma di miglioramento con indicazione, in attesa dell'adeguamento, delle misure di sicurezza specifiche per il transito da adottare alla ripresa della coltivazione;
- si richiede l'indicazione ed ubicazione degli interventi e presidi di sicurezza previsti al limite superiore della cava a confine con il bosco, per la tutela dei lavoratori sottostanti.

Si precisa che non risulta ancora presente la già richiesta analisi del contenuto mineralogico della risorsa e le valutazioni in relazione al rischio per la salute dei lavoratori in particolare con riferimento all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni per la presenza di silice libera cristallina nelle polveri di cava aerodisperse in fase primaria e secondaria, contenente una disamina delle misure di prevenzione in relazione allo sviluppo del piano; inoltre, nel nuovo documento "Relazione geomorfologica, geologica, idrogeologica e di stabilità dei fronti\_REV\_1" aggiornato, non è allegata l'appendice.

**La rappresentante del Parco dott. Isabella Ronchieri**, illustra e conferma il parere della Commissione Tecnica Nulla Osta allegato.

La Conferenza di servizi, visto quanto sopra, fa proprie tutte le richieste avanzate da gli Enti in sede di Conferenza e tutti i contributi scritti pervenuti. Sospende pertanto la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicate nel presente verbale e nei suoi allegati.

Alle ore 11.30 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 21 aprile 2026.

#### *Conferenza di servizi*

<i>Comune di Stazzema</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Massa Carrara</i>	
<i>Regione Toscana</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	

**Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico**  
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/41.5** del **16/04/2026** a mezzo: PEC

*Parco delle Alpi Apuane*  
*pec: parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*  
*Direzione Ambiente ed Energia*  
*Settore Miniere*

*Regione Toscana*  
*Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia*  
*Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

*Regione Toscana*  
*Genio Civile Toscana Nord*

*pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)*

*Comune di Stazzema*  
*pec: [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)*

**Oggetto:** *cava La Noce del Cardoso - Variante (2026) al Piano di Coltivazione della cava La noce del Cardoso - proponente: Cardoso Cave Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 21/04/2026 - Vs. comunicazione prot. 1115 del 11/03/2026 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

## 1. Premessa

Con nota prot. 10230 del 09/02/2026 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 20081 del 11/03/2026 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 21/04/2026. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane dalle sezioni:

- Relazioni
- Tavole
- Integr. Gennaio 2026

Si rileva che nella documentazione esaminata i consulenti riferiscono dei lavori di riduzione in pristino come imposto dall'ordinanza del Parco 4/2024 (vedi prot. ARPAT 15568 del 25/02/2025) e relativa sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione emessa dal comune di Stazzema. L'ordinanza imponeva che i lavori fossero effettuati entro 90 gg dall'ordinanza e attualmente non è noto se tale ordinanza sia stata eseguita e se la sospensione dell'attività imposta dal Comune di Stazzema sia ancora in vigore. Non è pertanto del tutto chiaro come classificare l'area immediatamente a est della parte di cava denominata "Piazzale III" anche in relazione, come sarà meglio specificato nel paragrafo dedicato, alla gestione delle AMD.

## **2.2. Sistema fisico aria**

### **Rumore**

Si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti rilevando al contempo che nell'elenco dei macchinari contenuto nella VIAC è compresa solo una macchinetta a filo diamantato mentre nel PGAMD se ne indicano due. Valutando che il contributo di una singola macchinetta possa essere non rilevante, si ritiene comunque che tale aspetto debba essere chiarito.

Si rileva inoltre che la relazione tecnica di progetto riporta al punto 7.4 che "In casi rari si può far ricorso all'uso di esplosivo". La relazione di VIAC definisce l'utilizzo come "estremamente raro" ed effettua una simulazione valutandone gli effetti sui possibili recettori.

Si ricordano gli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'uso degli esplosivi e sulle eventuali deroghe al NO acustico.

### **Emissioni non convogliate**

La documentazione esaminata è stata redatta conformemente alle linee guida di ARPAT contenute nell'allegato 2 del PRQA 2018. Si fa presente che dal settembre 2025 è in vigore il nuovo PRQA che riporta in Allegato 5 le Linee Guida ARPAT aggiornate per la valutazione delle emissioni diffuse. Le emissioni stimate sono di circa 146,4 g/h che, in base alle indicazioni del PRQA, non rendono necessarie misure di mitigazione.

Si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

Considerato che la corretta gestione delle aree di cava è di primaria importanza ai fini della prevenzione delle emissioni diffuse, si richiede che la ditta predisponga una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali, bancate e fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento e ogni altra area di cava da polveri, fanghi e altri materiali che possano disperdersi nell'ambiente. La procedura deve dettagliare responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni.

Si ritiene che ai fini di un monitoraggio delle emissioni diffuse possa essere fatto riferimento alle "Linee guida concernenti la redazione di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale di un'attività estrattiva", elaborate da ARPA FVG. Tali Linee Guida suggeriscono, in caso di impatti non significativi come quello in esame, il monitoraggio delle emissioni diffuse mediante tenuta di un diario di attività/registro nel quale rendicontare tutte le attività in particolare le operazioni di pulizia piazzali/strade, bagnatura, taglio e di tutte quelle operazioni che possano avere un impatto sulle emissioni diffuse di polveri.

### **Approvvigionamento energetico e emissioni convogliate**

In base a quanto contenuto nel progetto è prevista la presenza di un generatore a gasolio da 200 kW. Valutando il rendimento medio di questo tipo di impianti, si desume che la potenza termica nominale sia inferiore a 1 MW e pertanto non risulta necessaria una specifica autorizzazione. Si ricordano comunque gli obblighi previsti dalla parte V del TUA.

## 2.3. Sistema fisico acque superficiali

### Gestione acque meteoriche

Il PGAMD non risolve tutti gli aspetti ambientali e di gestione delle AMD. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva quanto segue.

- Lo schema a blocchi riporta la presenza di una linea di trattamento con sacchi-filtro che non risulta ubicata nella planimetria (tavola\_A2\_Piano\_gestione\_AMD\_progetto.pdf) e non elencata nella corrispondente legenda.
- Non sono indicati i volumi di alcune delle vasche presenti nella planimetria e non è presente una tabella riassuntiva di tutte le vasche che costituiscono l'impianto di gestione delle AMD.
- Il Piazzale III viene descritto nel PGAMD come "Area di estrazione attiva" ma nel PGRE viene indicato come area di deposito sia dei derivati dei materiali da taglio (ex LR 35/15) sia dei rifiuti di estrazione (ex DLgs 117/08) oltre che dei blocchi ornamentali. Anche il PGAMD riporta che con l'avanzare del progetto, il Piazzale III verrà adibito alle stesse funzioni del Piazzale II. È necessario chiarire la tipologia di area e che la gestione delle AMD sia coerente con le attività ivi svolte.
- Non sono indicate le caratteristiche e la tipologia delle acque raccolte dai 5 elementi denominati "pozzetti" numerati da 1 a 5.
- Non è chiara la classificazione di un'area a campitura obliqua definita da una didascalia "AMD area di cava soggetta a ripristino"; in particolare, le frecce che indicano lo scorrimento delle AMD riportano che il flusso vada verso una canaletta situata nella parte bassa dell'area, poi verso ovest e quindi in una vasca a sezione circolare denominata PR<sub>acc</sub> di cui non si forniscono in modo certo le caratteristiche (volume 23 mc). Tale vasca recapita poi in una successiva denominata VS1 e indicata di decantazione.
- Dalla descrizione delle attività che verranno svolte nei tre Piazzali denominati Piazzale I, Piazzale II e Piazzale III emerge che possano essere classificati anche, almeno in parte e per alcune fasi della coltivazione, come area impianti ai sensi del DPGRT 46/R/08 ma le vasche a servizio di tali aree non vengono indicate come vasche di gestione/trattamento delle AMPP.

Si ritiene pertanto che il PGAMD debba essere rivisto alla luce di quanto esposto e che lo stesso debba comprendere le tabelle riassuntive delle aree in cui il sito può essere diviso e una tabella riassuntiva di tutte le vasche presenti nel sito con le loro caratteristiche costruttive e uno schema a blocchi dell'impianto di gestione/trattamento.

Si ritiene che le tabelle debbano contenere almeno le seguenti informazioni:

#### Tabella verifica Volumi per superficie scolante

Area (1,2...)	Superficie scolante	Coefficiente di deflusso	Altezza di pioggia considerata	Volume AMD da raccogliere	Volume della vasca/bacino (volume AMD +30%)	Superficie della vasca/bacino	Riferimento alla tavola	Note

#### Tabella vasche:

nome	Tipo vasca	tipo acque	provenienza	volume (mc)	materiale	esterno/interrata	Recapito	Dispositivi anti-sovrariempimento	Note
Nome vasca/serbatoio	Trattamento/accumulo	Stillicidio/Lavorazione/AMD	Ammasso roccioso/sotterraneo/Area impianti	Volume della vasca	acciaio/roccia/cemento/...	interrata/sopra terra		si/no Sfiato/troppopieno/...	Ulteriori annotazioni

Lo schema a blocchi deve evidenziare le modalità di separazione fra AMPP e AMD successive e indicare esplicitamente se si applica una gestione in continuo delle AMD o meno.

Infine si ricorda che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di que-

sta Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di “definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)” e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. La ditta dovrà pertanto adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni nei tempi e nei modi indicati dalla Regione Toscana.

## 2.4. Sistema fisico suolo

### Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non è del tutto coerente con quanto previsto dal DLgs 117/08 e dai relativi allegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si forniscono le seguenti considerazioni.

Non sono specificate le tempistiche di produzione dei rifiuti di estrazione e di inizio della fase di riempimento dei vuoti.

Le due tabelle di pag. 9 e 10, che peraltro sembra riportino gli stessi dati in base ai titoli delle colonne, hanno delle incongruenze e con riferimento alla tabella 2 si evidenzia che:

- nella colonna 5 viene dato un peso specifico di 2.2 t/mc ma si tratta del materiale “in blocco” e quindi dovrebbe essere un valore più elevato, indicativamente 2.7 t/mc. Si rileva che la colonna successiva riporta nel titolo che il relativo valore è stato aumentato del 30% in conseguenza della frantumazione.
- nella colonna 8 sono accorpati i derivati e i rifiuti di estrazione (5500 mc) che in realtà sono due tipologie diverse secondo la classificazione dei materiali di cava prevista dall’art. 2 della LR 35/15 e dal DLgs 117/08.
- la colonna 9 riporta un volume “aumentato del 30%” ma non è evidente il riferimento alla colonna del volume “in blocco”, che dovrebbe riportare circa 2950 mc.
- la colonna 10 riporta un dato che numericamente è uguale alla differenza fra la colonna 5 e la colonna 9 ma la colonna 5 riporterebbe un dato “in blocco” e la colonna 9 “in mucchio”.

Nelle considerazioni riportate a pag. 14-15 appare che non vi sia chiara distinzione tra “rifiuti di estrazione” e i materiali già posizionati nei vuoti di estrazione che, si ricorda, non sono più classificabili come rifiuti di estrazione (DLgs 117/08, art. 3 lettera r). Si ricorda che il DLgs 117/08 richiede che sia garantita la stabilità dei depositi temporanei dei rifiuti di estrazione.

Si ricorda inoltre che “è il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, correlato al progetto dell’attività di estrazione e di recupero ambientale previste nel sito estrattivo, l’aspetto progettuale intorno al quale devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estratti e prodotti nel sito ovvero nei siti di provenienza e cioè: materiali di cava e di miniera (principali, secondari, associati ...), sottoprodotti, materiali di sfrido o residuali, sterili, terreno vegetale ecc., e rifiuti di estrazione veri e propri” (Parere AE/02/2010 del 21 ottobre 2010); pertanto il PGRE, il PGAMD e il progetto di ripristino ambientale devono essere reciprocamente correlati e coerenti.

A tal proposito si rileva che il Progetto di ripristino fa riferimento (punto 4.2.2.) ad una *messa in sicurezza*, ma non sono individuati i volumi necessari alle opere necessarie ad una piena fruibilità in sicurezza dei luoghi. Pertanto non è possibile valutare il rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 13 del PRC che deve essere effettuata con una specifica documentazione nell’ambito della VIA.

Sempre il progetto di ripristino indica che verranno sistemati dei blocchi ciclopici per contenere gli accumuli di materiali detritici per il ripristino. Nel testo si fa espressamente riferimento all’utilizzo di blocchi per contenere i riempimenti di materiali detritici. I volumi dei blocchi che verranno lasciati in cava, in quanto non destinati alla commercializzazione, possono a questo punto essere inquadrati, **almeno ai fini del bilancio dei volumi**, come rifiuti di estrazione anche se non sono costituiti da materiali detritici. La determinazione del contributo di estrazione di cui all’art. 27 della LR 35/15 esula da questa classificazione e dalle competenze di questa Agenzia ed è competenza specifica del Comune.

Si rileva che, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del PRC, prescrive la redazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione in forma coordinata.

Infine si ritiene che il Comune debba indicare espressamente nell’autorizzazione ai sensi della

LR 35/15 quale sarà la destinazione d'uso finale dell'area estrattiva, così come richiamato dal PRC all'art. 35 e, con riferimento alla programmazione urbanistica, dall'art. 7 del regolamento 10/R/2007. Ciò al fine di prevenire la messa in opera di materiale con caratteristiche non compatibili con la destinazione d'uso dell'area.

### **Gestione rifiuti speciali**

Si rileva che nella documentazione esaminata non è stata evidenziata l'ubicazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti assoggettati alla parte IV del TUA (art. 185-bis). La ditta dovrà pertanto integrare le planimetrie riportando le aree di deposito temporaneo e indicando le misure di prevenzione e mitigazione di eventuali sversamenti nell'ambiente.

### **2.5. Monitoraggio**

Il PMA contiene alcune indicazioni non corrette. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano i seguenti aspetti.

Con riferimento alla Tabella 1 si indica che verranno fatte delle misurazioni della qualità dell'aria all'interno del cantiere. L'ubicazione pertanto non è indicativa di un impatto sull'ambiente ma ad aspetti, ugualmente importanti, che afferiscono alla sicurezza dei lavoratori.

Relativamente alla componente acque, viene proposto di valutare la qualità delle acque all'interno dell'impianto di depurazione. Si rileva che tali acque non devono essere rilasciate nell'ambiente e pertanto non sono indicative di un impatto ambientale. Restano ovviamente utili al fine di valutare la necessità di effettuare eventuali manutenzioni.

Relativamente alla componente suolo, il consulente propone di "Verifica stato e rispondenza lavori di coltivazione". Si rileva che questo è un obbligo derivante direttamente dalla LR e non rappresenta una valutazione di un eventuale impatto ambientale. Si rileva inoltre che come "azione correttiva" il consulente propone una "*predisposizione di varianti in caso di approssimarsi esaurimento volumetrie autorizzate o variazioni aree oggetto di escavazione*". Si ritiene che la presentazione di una eventuale variante in caso di esaurimento della volumetria autorizzata non rappresenti una misura di mitigazione degli impatti.

Il consulente propone un test di cessione sui derivati dei materiali da taglio e che "In caso di superamento del CSC individuazione ed eliminazione della fonte inquinante". Si rileva che il test di cessione non è previsto per i derivati dei materiali da taglio che, in base alle definizioni della LR 35/15 fanno parte dei prodotti dell'attività estrattiva destinati pertanto alla commercializzazione. Si chiede pertanto di chiarire per quale motivo è previsto il test di cessione sui derivati materiali da taglio; si ricorda peraltro che il superamento delle CSC comporterebbe l'attivazione di un procedimento di bonifica e non è accettabile come criterio da adottare per valutare l'impatto dell'attività e l'efficacia delle misure di mitigazione.

Con riferimento alle successive tabelle per la componente acque, il consulente propone un confronto con limiti, non meglio identificati, sia per le acque dell'impianto di depurazione sia per le acque del torrente Ceseto. Si ritiene più utile, a questo proposito, una caratterizzazione semestrale delle AMSP, che di fatto rappresentano il flusso che viene effettivamente indirizzato all'esterno del sito, che quindi può avere una ripercussione sull'ambiente circostante e un confronto monte valle per le acque del torrente Ceseto con prelievi trimestrali nei punti 1 e 2 della figura 1 sui parametri indicati in tabella 3.

Relativamente alla tabella 2 (monitoraggio acque) si richiede che il consulente specifichi se le 5 colonne corrispondono ai 5 anni del progetto. In tal caso non si ritiene accettabile effettuare la caratterizzazione delle acque del fosso Ceseto solo una volta (prima colonna delle tabelle). Si chiede inoltre per quale motivo viene previsto il monitoraggio delle fratture, dato che l'area non è caratterizzata, per la natura geologica, da presenza di fenomeni carsici.

Relativamente al punto 4, suolo e sottosuolo, si ribadiscono le stesse considerazioni riportate sopra. Inoltre, con riferimento alla tabella 4, si ribadisce che il confronto con le CSC non è riferibile a un monitoraggio ambientale e che comunque tale confronto debba essere fatto con la destinazione d'uso finale del sito così come stabilito dal PRC (art. 35) e indicato nel regolamento 10/R/07 all'art. 7.

A tal proposito si ritiene più indicativo effettuare analisi semestrali sui sedimenti in corrispondenza dei punti di rilascio delle AMSP

### 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- **Osservazioni sul progetto**

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. fornire un PGAMD aggiornato revisionato sulla base delle osservazioni riportate al punto 2.3;
2. riesaminare integralmente e trasmettere il PGRE tenendo conto dei requisiti minimi del D.Lgs.117/2008, delle indicazioni della normativa regionale, del PRC e dei rilievi evidenziati al punto 2.4.

- **Osservazioni sulla VIA**

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede che:

3. sia fornito un PMA aggiornato alla luce delle osservazioni e richieste di integrazione riportate al punto 2.5;

- **Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.**

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

Si rileva infine che l'area è caratterizzata dalla presenza di numerose attività estrattive che interagiscono vicendevolmente e con l'esterno e che pertanto si ritiene utile effettuare una valutazione coordinata degli impatti ambientali.

Si segnala infine che tra gli impatti dell'attività estrattiva è da considerare anche il traffico indotto, che può avere ricadute anche sul Comune di Seravezza, si richiede pertanto all'A.C. di valutare l'opportunità di coinvolgere il Comune di Seravezza nel procedimento di PAUR in quanto amministrazione potenzialmente interessata.

*Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.*

Cordiali saluti

Lucca, lì 16/04/2026

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Ing. *Diletta Mogorovich*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a Via regionale – legge regionale 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del direttore generale n. 6153 del 24.04.2018 e successive modifiche e integrazioni.

Al Responsabile del Settore Mineriere

Premesso che con decreto n. 6153 del 24.04.2018 e successivi aggiornamenti disposti con decreti n. 16760 del 23/08/22 e n. 12181 del 04.06.24, il Direttore Generale ha individuato le strutture preposte a svolgere il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nell'ambito delle Conferenze di Servizi convocate in modalità simultanea da altre amministrazioni, per il rilascio di atti di competenza di diverse direzioni regionali, nell'ambito di procedimenti di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale;

Visto in particolare l'allegato A al decreto n. 12181 del 04.06.24, ove sono specificatamente individuati i pareri da doversi esprimere e le strutture regionali deputate, nel quale si prevede che il settore scrivente esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti.

Ricordato che al punto 4 del decreto 16760 del 23/08/22 viene espressamente previsto che nelle conferenze relative ai procedimenti in questione "...tutte le strutture regionali coinvolte dovranno assicurare i contributi scritti di competenza, anche partecipando al RUR il caso in cui si ritenga di non doversi esprimere".

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.  
I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al decreto legislativo 117/2008, non afferiscono alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.  
Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione **delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione**<sup>1</sup> all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2 del 15/01/2025, contiene solo obiettivi generali a cui tendere, tra i quali il rispetto

---

<sup>1</sup> Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e il sostegno a interventi volti all'adozione di processi produttivi sempre più attenti alla riduzione degli sprechi di materia.

Il piano non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi non interferente con l'attuazione della pianificazione regionale.

In via generale, si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (decreto legislativo 152/2006, parte IV).

Infine, si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale vigente

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

**la Dirigente**

*Renata Laura Caselli*



CASELLI RENATA  
LAURA  
24.09.2025 15:00:04  
GMT+02:00





**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**  
**SETTORE SISMICA**  
**Sede di Lucca**

---



## ALLEGATO 2 all'Ordine di Servizio n. 4 del 31/03/2026

Lista di controllo degli elementi da verificare da parte del personale del Settore Cave e Miniere nei procedimenti in cui è coinvolto il R.U.R. ai sensi dell'art.26 bis della l.r.40/2009 in caso di pianificazione comunale in presenza di previsione di Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE) di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014:

CONTRIBUTO PER LA CONFERENZA DEL	ENTE PROCEDENTE:
20/04/2026	Parco Alpi Apuane

CAVA:	COMUNE DI:
Noce del Cardoso	Stazzema

COMPETENZA DELLA VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	
Comune <input type="checkbox"/>	Regione X
Regione <input type="checkbox"/> su istanza di	Comune <input type="checkbox"/>
	Regione <input type="checkbox"/>

CAVA SOTTOPOSTA A CONTROLLO REGIONALE (rif. art. 51 l.r. 35/2015)	SI X date 18/03/2024 – 17/07/2024 (evidenti abusi)
	NO <input type="checkbox"/>

1. Il comune ha approvato il PABE in attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT-PPR per la scheda di riferimento: PABE Bacino Ficaio approvato con DCC 12/2019

SI X NO  (compilare Allegato 3)

2. Volumetria estraibile attribuita dal PRC al comune (OPS): **Comprensorio 92 Cardoso delle Apuane mc 189.579**

3. Volumetria estraibile attribuita dal comune al PABE:  
mc **120.000 (cave Filucchia 1, Filucchia 2, cava Pistranera, nuova area estrattiva - scheda 3, nuova area estrattiva – scheda 4)**

4. Volumetria estraibile attribuita alla cava:  
mc **n.d. (area estrattiva di nuova previsione 2/scheda 4 – art. 14 NTA)**



4.1. **analizzate le produzioni dichiarate negli OBI dalla cava oggetto di autorizzazione e delle altre presenti nello stesso bacino estrattivo nonché delle volumetrie autorizzate non si riscontrano superamenti della volumetria richiesta con quanto previsto dal PABE.**

5. Previsione espressa del PABE relativamente alla possibilità di asportazione del ravaneto (rif. art. 25 comma 4 PRC);

SI  NO  (area vergine mai interessata da escavazioni prima dell'anno 2020)

6. Volumetrie commercializzabili di progetto: **mc 25.000 (materiale al monte) così suddivisa: scopertura (2000 mc), blocchi (5980 mc), derivati materiali da taglio (12480 mc), rifiuti di estrazione (690 mc), materiali per ripristino finale (3850 mc)**  
**%scopertura = (2000/25000) \* 100 = 8%**

7. Rapporto tra i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini e il volume commercializzabile di progetto (rese - rif. art. 13 del PRC): **stimata una resa del 26%**

#### ESITO:

**X** coerenza con il vigente PRC: non si rilevano motivi ostativi.

incoerenza con il vigente PRC, si rilevano i seguenti motivi ostativi:

#### NOTE:

Analizzando le volumetrie di progetto si nota che la scopertura supera il 5% del volume complessivamente abbattuto (riferimento art. 13 comma 8 della disciplina di piano).

La suddetta norma deve essere recepita dai Comuni all'interno dei propri strumenti urbanistici ma il PABE in oggetto è stato approvato con DCC n° 12 del 10/04/2019 quindi ben prima dell'approvazione del PRC.

A seguito del **controllo dell'anno 2024** è emerso:

- presenza di scavi difformi in assenza/difformità delle autorizzazioni paesaggistica VIA, VINCA, nulla-osta Parco Apuane;
  - non conformità dei rilievi previsti dell'art. 25 L.R. 35/2015 in conformità alla DGR206/2020;
  - violazioni in materia ambientale (AMPP, AMD, gestione residui di estrazione) rilevate da ARPAT e CCFOR;
- A seguito del controllo, oltre alle sanzioni amministrative ed alla segnalazione di reato paesaggistico sono stati emessi i seguenti atti:
- Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino Parco Alpi Apuane n° 64/2024 del 17/12/2024 per applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30
  - Ordinanza di sospensione n° 7 del 04/03/2025 dell'Autorizzazione emessa da Comune di Stazzema con contestuale avvio della decadenza dell'Autorizzazione Estrattiva n° 203/2020

Il progetto attualmente in fase di valutazione è esterno alle aree interessate dal precedente abuso.

L'istruttore: **Sandra Paterni**

Il titolare di EQ: **Antonio De Luca**



Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/03/2026 numero 220140

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale D.Lgs 152/2006, art. 27/bis  
Cava Noce del Cardoso Società: Cardoso Cave Srl Comune di Stazzema (LU)  
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 16.04.2026  
Eventuale conferenza interna sincrona in data 20.04.2026 alle ore 11:00  
Rif 428

Regione Toscana  
Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale  
Settore Cave e Miniere

In riferimento al procedimento in oggetto, visto la nota del Prot. 847312 del 29/10/2025, esaminata l'integrazione scaricata tramite il portale dedicato del Parco Alpi Apuane in data 14/03/2026, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il RD 1775/1933, il professionista dichiara come dalle relazioni tecniche "ALLEGATO2 PIANO GESTIONE ACQUE" e "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" di utilizzare acque meteoriche e di attuare il riciclo e ".....scarico delle acque meteoriche dilavanti non contaminate nel reticolo ....". Quest'ultimo risulta concesso con Decreto n.17760 del 08/09/2022 "Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzazione scarico acque piovane nel Fosso del Ceseto (TN29596)", esecuzione dell'opera 3 anni , durata della concessione 9 anni. .

-Per quanto riguarda il RD 523/1904, dalla documentazione disponibile emerge che il progetto in esame non attraversa aree accatastate al demanio idrico dello Stato né corsi d'acqua individuati nel reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2012.  
Infine l'accesso al sito avviene tramite una viabilità che interferisce con il reticolo idrografico e con il demanio idrico. Tale viabilità risulta concessionata con Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 04/03/2010 della Provincia di Lucca della durata di 19 anni.

### Conclusioni

Pertanto, visto quanto sopra, per quanto di competenza, questo Settore esprime parere positivo alla conclusione del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Enzo Di Carlo )

ML/LC

X:\ESTRATTIVO-TN\1\_CAVE\_PROCEDIMENTI\1\_DA\_ISTRUIRE\NOCE\_DEL\_CARDOSO\428\3\_istruttoria\20260408 cava Noce del Cardoso.odt



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Noce del Cardoso Società esercente Cardoso Cave SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 20/04/2026.**

**Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 81700

Al Settore Cave e Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 20/04/2026 acquisita al protocollo RT n. AOOGRT/220140 del 16/03/2026, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2024, n. 59 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) 2025";

Vista la Relazione Tecnica di supporto alla valutazione previsionale di impatto atmosferico datata settembre 2025, nella cui **Premessa** si dichiara che "...Lo studio è stato effettuato con riferimento al PRQA – Piano regionale della Qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n°72/2018, e le analisi sono state redatte secondo le



indicazioni della Deliberazione di Giunta Provinciale di Firenze n°213 del 03/11/2009 avente per oggetto la "Adozione delle linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" e "Relazione tecnica: Emissioni di polvere diffuse: un approccio modellistico per la valutazione dei valori di emissione di PM10 compatibili con i limiti di qualità dell'aria" a cui la presente relazione fa esplicito rimando..."

Visto il punto **4.3 - Ricettori più prossimi al sito estrattivo** dove si dichiara che "...Per quanto riguarda i centri abitati più prossimi alla cava (ricettori) sono:

- il paese di Stazzema a circa 1km di distanza ad Ovest del sito;
- il paese di Pomezana a circa 1km di distanza a Sud del sito ma posizionato in altra valle rispetto alla cava;
- case sparse ad est del paese di Stazzema delle quali le più prossime si posizionano a circa 400 metri di distanza.

Visto che sempre nella suddetta documentazione tecnica viene effettuato il calcolo del rateo emissivo da cui si hanno i seguenti risultati:

Fase lavorazione	Emissioni I fase (g/h)
Formazione e stoccaggio di cumuli (AP – 42 13.2.4)	2,8
Erosione del vento dai cumuli (AP - 42 13.2.5)	0,06
Carico su camion del materiale di produzione", indicato con la sigla SCC 3-	0,01
Transito di mezzi su strade non asfaltate (AP - 42 13.2.2) materiale destinato alla vendita a blocchi	49
Transito di mezzi su strade non asfaltate (AP - 42 13.2.2) – materiale destinato alla vendita derivati	91,5
movimentazione materiale – bulldozing overburden" indicato con la sigla SCC 3-05-010-45.	3
Scotico terreni superficiali	0,01

**TOTALE EMISSIONI**

**FASE UNICA (g/h) 146,4**

La stima delle emissioni totali per l'attività in esame, considerando i contributi dei punti sopra, ammonta dai **146,4 g/h** per i 5 anni di sviluppo del progetto; tali valori se confrontati con la tabella n°17 del PRQA sotto riportata inerente le attività operative tra i 200 ed i 150 giorni all'anno, e considerata la distanza maggiore di 150 metri dai recettori più prossimi, fanno ricadere l'attività all'interno della soglia di emissioni di PM10<572g/h per cui non risulta necessaria alcuna azione o intervento di mitigazione.

**Tabella 17** Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 200 e 150 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<83	Nessuna azione
	83 ÷ 167	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 167	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<189	Nessuna azione
	189 ÷ 378	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 378	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<418	Nessuna azione
	418 ÷ 836	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 836	Non compatibile (*)
>150	<572	Nessuna azione
	572 ÷ 1145	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 1145	Non compatibile (*)



Viste le **Conclusioni** in cui si riporta che "...Per quanto evidenziato in precedenza si è stimato che semplici accorgimenti da adottare durante il periodo primaverile-estivo consentiranno di ridurre o eliminare i livelli già poco significativi di emissioni:

- per le fasi di coltivazione, l'eventuale potenziale emissione rimane comunque confinata all'interno del cantiere estrattivo, si presume senza originare possibili trasporti/spostamenti verso l'ambiente circostante o centri abitati. Come mitigazione/contenimento la ditta opererà nel periodo estivo (bassa umidità dell'aria):

- umidificando il materiale destinato al recupero ambientale;
- umidificando i derivati del materiale da taglio (scogliere e scaglie – tout-venant) prima di caricarli e destinarli all'area di recupero ambientale;
- mantenendo puliti i piazzali di cava;
- utilizzando prevalente materiale di pezzatura grossolana per la realizzazione/manutenzione della viabilità di cava
- utilizzando impianti di aspirazione delle polveri nelle fasi di taglio/perforazione a secco;

- per le fasi di trasporto, la problematica è potenzialmente sempre circoscritta al periodo estivo e viene fortemente limitata da semplici accorgimenti tra cui:

- il carico dei camion si prevede verrà realizzato in aree esterne a quelle di lavoro diretto, caratterizzate da piazzali puliti e senza entrare nella zona di lavorazione diretta, in modo che le gomme non si carichino di polvere o fango, così da potersi evitare il loro lavaggio;
- la velocità lungo la viabilità verrà mantenuta molto bassa (passo d'uomo) sia con mezzi carichi che scarichi, specie in prossimità delle aree non caratterizzate da copertura vegetale o costituite in prevalenza da detrito;
- la parte di viabilità realizzata su detrito verrà dotata nei punti più critici (es. le curve dei tornanti) di nebulizzatori ad acqua per inumidire il fondo ed impedire la dispersione di polveri durante le manovre dei mezzi;
- per la realtà estrattiva in esame il numero dei passaggi medi giornalieri riferiti al progetto si stimano mediamente di 1 viaggio/giorno per i blocchi e di 1-2 viaggi/giorno per i derivati destinati al recupero ambientale. Tale condizione appare modesta se raffrontata ad altre realtà dell'area e comunque si stima di per se non significativa ai fini di un rateo emissivo.

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 17/03/2026 protocollo n. AOOGR/227468, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che il Dipartimento Arpat competente ha trasmesso per le vie brevi in data 17/04/2026 a cui a fatto seguito sempre nella stessa data la pec con protocollo n. AOOGR/303290 il proprio contributo tecnico specialistico nelle cui **Conclusioni** si riporta che "...Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota..."



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**  
**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

Pertanto, in relazione a quanto sopra e viste in particolare le criticità relative alla gestione delle AMPP che richiedono opportuni chiarimenti ai fini dell'esclusione dalla necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone ancora degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: [eugenia.stocchi@regione.toscana.it](mailto:eugenia.stocchi@regione.toscana.it)

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

ES/DC



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: parcoapuane@pec.it

**OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale  
Dlgs 152/2006, art. 27/bis  
Cava Noce del Cardoso Società: Cardoso Cave Srl Comune di Stazzema (LU)  
Conferenza dei servizi del 21.04.2026 alle ore 10:00.**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza di servizi interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
  - il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali con PEC prot. n. 305177 del 17.04.2026, ha rappresentato che per quanto di competenza non è possibile rilasciare un parere in senso favorevole.
- E' stata inoltre condotta una istruttoria da parte dello scrivente settore "Cave e miniere" che si allega come contributo.

**In considerazione di quanto sopra, pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Il dirigente  
ing. Alessandro Fignani

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 305177 del 17.04.2026;
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 280315 del 08-04-2026;
- parere Settore Sismica prot. 223156 del 16.03.2026;
- parere a carattere generale del Settore Economia Circolare Qualità dell'Aria del 24.09.2025;
- contributo del settore Cave e Miniere;



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

## Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Ente Parco delle Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**Oggetto: Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Noce del Cardoso, comune di Stazzema.**  
**Proponente: ditta Cardoso Cave s.r.l. Conferenza dei servizi per la procedura di VIA e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale– Nota per conferenza dei servizi del 21 aprile 2026.**

Con riferimento alla nota di codesto Ente Parco prot. n. 1115 del 11 marzo 2026 (ns. prot. n. 2778 del 12 marzo 2026) con la quale viene convocata una conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto per il giorno 21 aprile 2026;

Vista la documentazione resa disponibile sul sito [https://www.parcapuane.toscana.it/ftp\\_via/conferenze\\_servizi\\_new.htm](https://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm), relativa alla cava Noce del Cardoso;

Preso atto dalla lettura della “Relazione tecnica di progetto” che l’attività di escavazione è stata sospesa a seguito di Ordinanza di sospensione e Riduzione in pristino N. 4 del 17/12/2024 emessa dal Parco Regionale delle Alpi Apuane a seguito di violazioni ambientali, e successiva Ordinanza di Sospensione N. 7/Reg. Generale del 04/03/2025 emessa dal Comune di Stazzema che prevedeva l'immediata sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione del progetto di coltivazione, e rilevato pertanto che ad oggi la cava non è attiva;

Vista la documentazione di progetto della cava Noce del Cardoso e tenuto presente che i materiali prodotti consistono in blocchi di pietra del Cardoso, derivati del materiale da taglio, rifiuti di escavazione e materiale di sfrido;

Considerato che il progetto prevede, oltre a interventi propedeutici all’attività di escavazione (preparazione del piazzale II, realizzazione strada di arroccamento, lavori di scoperchiatura, rimodellamento della scarpata e realizzazione di un fosso di Guardia, costruzione piattaforma in calcestruzzo per serbatoio carburante), la coltivazione con successivi avanzamenti al monte e successivi ribassi su un’area di coltivazione di circa 2000 mq. con rimozione di circa 25.000 mc di materiale in 5 anni, nonché la successiva risistemazione ambientale e paesaggistica per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale del sito estrattivo;

Tenuto presente che nello Studio di impatto ambientale è riportato un Piano di Monitoraggio Ambientale che propone per la componente “Acqua” solo le seguenti verifiche:

*“La verifica dell’efficienza del Sistema di trattamento delle acque che prevede il controllo visivo dello stato di efficienza delle vasche di trattamento a cadenza settimanale in condizioni normali e sempre dopo un evento meteorico intenso. Al fine di garantire l’efficienza dell’intera rete di drenaggio si provvederà inoltre alla verifica periodica dello stato di efficienza delle canalette e all’esecuzione di eventuali operazioni di ripulitura.*

*Campionamento e analisi periodiche delle acque meteoriche dilavanti non contaminate in uscita dal sistema di gestione e trattamento prima dell’immissione nel reticolo idrografico”;*

Si ricorda innanzi tutto che i piani di bacino distrettuali vigenti per l’area di interesse ad oggi sono:



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

## Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (**PAI dissesti**) adottato dal C.I. di questa Autorità con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 e approvato con D.P.C.M. del 29/1/2026, pubblicato in G.U. n. 75 del 31/03/2026.

Al fine di agevolare la lettura e per la rapida individuazione delle pericolosità e dei condizionamenti relativi all'area in esame, è a disposizione una web app sul sito web istituzionale dell'Autorità alla pagina: [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=1305](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305) (sezione "Mappe a scala Distrettuale", riquadro "Raccolta dei Piani di bacino"). Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile individuare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali, costantemente aggiornate, gli indirizzi per la pianificazione e gli articoli normativi applicabili all'area in esame.

### In linea generale, sulle attività di cava, si premette quanto segue.

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione di questa Autorità, si osserva che le cave sono state riconosciute come pressioni significative agenti su molteplici risorse naturali. In particolare, le attività di escavazione, che per loro stessa natura riducono in modo importante e irreversibile la risorsa suolo/sottosuolo, possono determinare anche evidenti impatti negativi sulle risorse idriche: sia quelle superficiali, esponendole a inquinamento e talvolta obliterando o modificando corsi d'acqua, che sotterranee, producendo alterazione della circolazione idrica sotterranea, possibile suo drenaggio e inquinamento.

Tali impatti devono essere adeguatamente mitigati, al fine di non compromettere il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dal vigente Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici interessati. Ciò nel rispetto dei contenuti della Direttiva Europea 2000/60/CE, che stabilisce che non possa essere arrecato danno agli stati qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

Si ricorda inoltre che questa Autorità di bacino è ente di programmazione e pianificazione sovraordinata, estesa all'intero territorio distrettuale, tenuta alla redazione dei Piani di bacino e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo; i citati Piani di bacino non prevedono rilascio di parere sulle attività di coltivazione.

### Per la definizione del quadro conoscitivo dell'area di cava e con riferimento ai Piani di bacino distrettuali, si segnala quanto segue.

Con riferimento al **PGA**:

- L'area in disponibilità della cava interessa il bacino del corpo idrico superficiale "Fiume Vezza", classificato in stato ecologico sufficiente e stato chimico non buono, con l'obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico e dello stato chimico "Buono" al 2027;
- Il fiume Veza presenta, tra le altre, la pressione "1.7 - Point - Mine waters" ovvero evidenziazione di fenomeni di contaminazione dei suoli e delle acque superficiali dovuti ad attività minerarie sul bacino



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

afferente al corpo idrico; presenta inoltre la pressione 1.9 - Point - Other, relativa alla presenza di cave nel bacino afferente al corpo idrico;

- L'area non è interessata dalla presenza di corpi idrici sotterranei classificati dal PGA;
- L'area in disponibilità della cava interessa il registro delle aree protette del Piano di gestione delle Acque per la presenza del sito ZSC IT5120012 Monte Croce - Monte Matanna. La designazione della ZSC IT512001 quale sito appartenente al Registro delle Aree protette del PGA come "Area designata per la protezione degli habitat e delle specie" ne attesta un legame diretto delle specie e/o degli habitat che caratterizzano il sito con l'ambiente acquatico.

Con riferimento al **PGRA**, l'area ricade in pericolosità molto elevata per fenomeni di flash flood, disciplinata dall'art. 19 della disciplina di Piano, pericolosità che dovrà essere tenuta in considerazione per la gestione delle attività di cava e della sicurezza degli operatori.

Con riferimento al **PAI Dissesti**: dalla lettura degli estratti cartografici contenuti nel S.I.A. l'area di coltivazione viene individuata in aree classificate a "pericolosità elevata P3a", ma nel progetto di coltivazione non sono previsti interventi di protezione con modifica delle pericolosità geomorfologiche; pertanto, il parere ai sensi del PAI dissesti non appare dovuto.

Si anticipa che, ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato 3 della disciplina di PAI Dissesti, al termine della coltivazione e delle attività di sistemazione finale dell'area l'area sarà oggetto di verifica e di eventuale nuova classificazione delle pericolosità da frana (anche sulla base di un volo lidar sullo stato finale).

**Rispetto al progetto per la Cava Noce di Cardoso, per quanto di competenza sul procedimento di VIA, si segnala quanto segue.**

- 1) Poiché nello stralcio della cartografia del PAI Dissesti contenuta nel S.I.A. l'area di coltivazione viene individuata in modo approssimativo con un cerchio, si richiede che il perimetro di escavazione in progetto sia individuato chiaramente sulla cartografia di PAI Dissesti. Si richiede che detto perimetro di escavazione in progetto venga fornito anche in formato shapefile.
- 2) Ricordata l'importanza dell'individuazione di misure volte a prevenire i possibili impatti sui corpi idrici e sul suolo, e ricordato il ruolo svolto a ulteriore tutela dal Piano di Monitoraggio nel rilevare tempestivamente eventuali impatti sulle acque, e conseguentemente consentire di mettere in atto tempestive azioni ai fini di reindirizzare le attività, introdurre misure correttive e attuare idonee misure mitigative, si segnala la necessità che il Piano di Monitoraggio – da concordare con ARPAT - sia integrato nel rispetto di quanto di seguito illustrato:
  - Relativamente all'analisi delle acque meteoriche dilavanti non contaminate che vengono reimmesse nel reticolo, si segnala all'Autorità competente di valutare se risulti necessaria l'autorizzazione allo scarico. Inoltre, si ritiene opportuno che il Piano di Monitoraggio sia integrato includendo tutti i rilasci di acque meteoriche nell'ambiente (comprese le acque di seconda pioggia), dettagliando i parametri monitorati e le frequenze di monitoraggio, da concordare preliminarmente con Arpat. In generale detti monitoraggi dovranno comprendere una caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti; relativamente ai parametri monitorati, si suggerisce di rilevare la torbidità con frequenze simili al continuo.
  - Si ritiene che i punti di monitoraggio sul reticolo idrografico superficiale potenzialmente impattato siano posizionati uno a monte e uno a valle dell'attività di cava, che il piano preveda misurazioni della



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

torbidità in continuo (o con una frequenza ad esso assimilabile) e misurazioni del trasporto solido, e che sia previsto un monitoraggio delle portate almeno nei periodi di maggior deflusso (o una volta al mese). Ulteriormente, considerato che il corso d'acqua potrebbe non presentare portata, si ritiene che i monitoraggi debbano essere integrati con l'analisi chimica dei sedimenti.

- Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici sulle acque e sui sedimenti, si ribadisce che debbano essere concordati con Arpat le frequenze e i parametri da monitorare, e si segnala comunque la necessità di prevedere metalli pesanti e gli idrocarburi.

Si ricorda che, qualora si ravvisino discrepanze significative con quanto monitorato nella stazione di monte rispetto a quella di valle, dovrà essere prevista l'immediata introduzione di idonee procedure correttive e mitigative degli impatti.

Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale, si richiede l'invio anche a questa Autorità dei report di monitoraggi previsti.

In merito al guado sul torrente Picignana, questa Autorità è a conoscenza dell'esistenza di monitoraggi che hanno rilevato in passato torbidità dovuta al passaggio dei mezzi di cava nel guado sul torrente medesimo; si segnala l'opportunità di prevedere un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava.

Si sottolinea infine che in fase di ripristino ambientale dovrà essere assicurata l'idoneità dei materiali utilizzati, allo scopo di garantire che l'infiltrazione delle acque e il ruscellamento delle stesse nel reticolo durante eventi meteorici garantiscano il non deterioramento delle acque superficiali e sotterranee interessate.

**Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 152/2006, rimane a codesta autorità competente la valutazione conclusiva circa la sostenibilità ambientale del progetto proposto.**

Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento all'Arch. G. Pergola  
([g.pergola@appenninosettentrionale.it](mailto:g.pergola@appenninosettentrionale.it)) o alla Dott.ssa I. Gabbrielli  
([i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it](mailto:i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it)).

Cordiali saluti.

La Dirigente  
Area Valutazioni Ambientali)  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/gp/ig/nds  
(pratica n. 1613/82)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
UOC Pianificazione territoriale

Ditta **Cardoso Cave s.r.l.**  
Comune di Stazzema  
prot. 4165 del 24.09.2025  
prot. 36 del 07.01.2026


**Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco**

---

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche -----

---

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali *dott.ssa arch. Simona Ozioso*



SIMONA OZIOSO  
21.04.2026  
09:50:33  
GMT+02:00

---

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche *dott.ssa for. Isabella Ronchieri*



ISABELLA  
RONCHIERI  
21.04.2026  
07:43:24  
GMT+00:00

Riunione del 21.04.2026

**Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al progetto di coltivazione della cava Noce del Cardoso, Comune di Stazzema (LU). Proponente: Soc. Cardoso cave srl.**

La Commissione Tecnica del Nulla Osta, vista la documentazione e le integrazioni presentate prende atto che la ditta sta portando a termine le misure di mitigazione prescritte nella precedente PCA.

Al fine di potersi esprimere chiede le seguenti integrazioni:

- *Vista l'Ordinanza di Sospensione e riduzione in pristino n. 04 del 17.12.2024 con la quale si notificava "la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cava in oggetto, in assenza delle dovute autorizzazioni e in difformità alla pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 05.08.2016*
- *Visto il progetto di ripristino pervenuto al Parco in data 13.08.2025, protocollo n. 3499, tramite il SUAP dell'Unione Comuni Versilia, relativa alla realizzazione di interventi di ripristino in ottemperanza della Ordinanza n. 4 del 17.12.2024, nel sito estrattivo della cava Noce del Cardoso, Comune di Stazzema (LU);*
- *Visto il Nulla Osta n. 20 del 30.09.2025 rilasciato dal Parco relativo al progetto di riduzione in pristino;*
- **Preso atto** della Relazione conclusiva dei lavori di ripristino a firma di tecnico abilitato trasmessa al Parco in data 07.01.2026 prot. n. 39;

**Chiede che l'area di ripristino venga riportata nella cartografia del progetto oggetto dell'istanza presentata.**

**Chiede che vengano trasmessi al Parco:**  
**un cronoprogramma relativo a Eradicazione Specie Invasive;**  
**rilievi fitosociologici periodici per valutare l'evoluzione della composizione floristica e il dinamismo del popolamento spontaneo;**  
**risultati di sopralluoghi per verificare l'efficienza delle opere di regimazione acque e la tenuta delle biostuoie.**

**La Commissione ritiene comunque di potersi esprimere favorevolmente per quanto riguarda il nulla Osta e la PVincA trasformando in prescrizioni quanto richiesto.**

**Per quanto riguarda la PCA sospende il parere visti i contributi tecnici pervenuti.**